

**L'analisi**

**PERCHÉ UNA REGIONE  
NON PUÒ SOSTITUIRE LO STATO**

di **Tommaso Frosini**

**L**a Toscana come la Svizzera. Perché, a seguito dell'approvazione della legge regionale sul suicidio assistito, si potrà andare a morire nella terra di Dante come si può andare a morire nella terra di Guglielmo Tell.

**PERCHÉ UNA REGIONE  
NON PUÒ SCAVALCARE  
LO STATO**

**C**on una differenza fondamentale: mentre in Svizzera vi è una legge nazionale che disciplina e acconsente la pratica del suicidio assistito, in Italia non solo non c'è ma il parlamento nazionale non intende farla, almeno per ora. Possono sostituirsi le regioni e varare loro una legge la cui estensione applicativa riguarda solo il territorio regionale? La risposta è no. Per una serie di ragioni. Primo, perché le regioni non hanno la competenza costituzionalmente riconosciuta a legiferare su materie che attengono ai diritti della persona e al diritto alla salute. Nemmeno se queste materie fossero codificate negli statuti regionali, quali piccole costituzioni territoriali (lo ha vietato la Corte costituzionale con sentenza 179 del 2004). Quindi, la legge toscana sarebbe incostituzionale perché violerebbe la competenza legislativa statale, come previsto dall'art. 117 cost. Secondo, perché sarebbe incredibile che ci fossero venti leggi, tante quante sono le regioni, che disciplinassero il suicidio assistito. Altro che differenziazione regionale, questo sarebbe un arlecchino normativo che getterebbe nel caos il paese e la sua sanità. Ci troviamo di fronte a un paradosso, ovvero a una forma di schizofrenia regionale. Da un lato, le regioni, fra cui proprio la Toscana, hanno impugnato la legge sull'autonomia differenziata regionale perché lesiva, tra l'altro, dell'uniformità nazionale sanitaria e della indivisibilità dei diritti sociali, fra cui quello alla salute. Dall'altro lato, la stessa regione Toscana approva una legge che esalta l'autonomia differenziata e sfida la tenuta dell'unità nazionale e costituzionale dei diritti fondamentali. Così come riconosciuti e affermati dalla Corte costituzionale, nella sentenza che ha in parte censurato alcune norme della legge Calderoli sull'autonomia differenziata (sentenza 192 del 2024). Certo, è pur vero che la Corte costituzionale ha riconosciuto l'esigenza di una legge che disciplini il suicidio assistito a particolari condizioni e rispettando una serie di puntuali e precisi requisiti (sentenze 242 del 2019 e 135 del 2024). Tra questi, il caso in cui una persona sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e fosse affetta da una patologia irreversibile,

fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, medicalmente accertate. Attenzione, però. La Corte costituzionale non ha scritto una legge, piuttosto ha suggerito al legislatore di fare una legge che prenda in considerazione le sue indicazioni. Né tantomeno ha suggerito al legislatore regionale di provvedere lui in caso di assenza del legislatore nazionale. Ecco perché titolare la legge, come ha fatto la regione Toscana, "Modalità di attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024" è ingannevole. Perché non spetta alle regioni attuare le sentenze della Corte specialmente se queste non riguardano l'incostituzionalità di una legge (che allo stato non esiste) piuttosto e soltanto un monito al legislatore nazionale affinché provveda a normare. Semmai, la Corte costituzionale ha escluso la punibilità di colui che assiste al suicidio nei casi da lei stessa indicati e sopra ricordati. Questo poi sarà oggetto di valutazione da parte del giudice, nel caso venisse intentato un processo penale nei confronti di chi aiuta e sostiene quell'individuo che voglia porre fine alla sua vita. Come è avvenuto nel caso di Marco Cappato. Il tema del suicidio assistito è molto delicato e provoca grandi travagli etici e religiosi. Al diritto a morire si contrappone il diritto alla vita. Essere o non essere, questo è il problema. Che deve rimanere tale e lasciato alla libertà di coscienza. In un perimetro normativo nazionale che deve essere regolato dal parlamento, il quale si assume la responsabilità delle scelte di fronte ai cittadini e agli elettori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

